AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Ostiense
Registrato in data 4/2/21 Serie 3 al n. 938
Versato € 30,00 (Euro ...)
IL DIRETTORE

MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
1008021 0000F96 H18K2001
0023490 30/01/2021 10:29:57
578-00088 2866904CED67144F
DENTIFICATIVO : 01191178013201
0 1 19 117801 320 1

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**dell'Associazione "Coro Polifonico della Basilica di S. Agnese fuori le mura"**

Oggi, primo febbraio 2021, alle ore 21.00, si è riunita in videoconferenza, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dell' Associazione "Coro Polifonico della Basilica di S. Agnese fuori le mura".

**Coro Polifonico della Basilica di S. Agnese fuori le mura**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**(Denominazione, sede e disciplina dell'Associazione)**

1. L'Associazione "Coro Polifonico della Basilica di S. Agnese fuori le mura", di seguito denominata "L'Associazione", ha sede in Roma ed è regolata secondo le disposizioni recate dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia. L'indirizzo della sede viene stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 2**

**(Durata, qualificazione e obblighi dell'Associazione)**

1. L'Associazione ha durata illimitata e, qualificandosi come associazione "no profit", non persegue fini di lucro.

2. Ai fini di quanto disposto dalle vigenti norme di carattere fiscale, all'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi recato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente ella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**Articolo3**

**(Scopi associativi)**

1. Scopo dell'Associazione è lo sviluppo di una comunità che, ispirandosi ai valori delle persone libere e democratiche, stimoli e promuova ogni attività idonea alla crescita degli associati nel settore della cultura e dell'arte.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'Associazione si propone di incrementare e valorizzare l'attività musicale e in particolare la pratica del canto corale nella realtà locale. Pertanto in particolare, intende:

a) favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso lo studio, preparazione e prove per eseguire programmi di ogni genere musicale ritenuto idoneo dal Direttore;

b) favorire e promuovere incontri corali a ogni livello, sviluppare forme di collaborazione, coproduzione e coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;

c) organizzare, ove e quando possibile, in proprio o in collaborazione con altri organismi, concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti;

d) curare in proprio o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e/o la diffusione di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni discografiche musicali;

e) divulgare la conoscenza della propria attività e sviluppare iniziative di collegamento e di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni musicali, culturali e scolastiche

f) studiare e realizzare iniziative e collaborazioni con gli organi di informazione pubblici e privati per la diffusione dell'attività e della cultura corale;

h) sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali, compresa l'eventuale adesione ai predetti organismi;

i) sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

3. Il repertorio del coro comprende la musica sacra e profana, spaziando prevalentemente dalla polifonia rinascimentale agli spiritual e al canto folcloristico popolare.

4. L'associazione promuove le attività culturali, specie in forma di concerti, rassegne, convegni, pubblicazioni, materiali audiovisivi e corsi di formazione.

**Articolo 4**

**(Soci)**

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, residenti, anche temporaneamente, in Italia.

2. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Coristi;

b) Direttore artistico e docenti.

4. Tutti i soci di cui alla lettera a) del comma precedente prestano la loro opera in favore dell'Associazione a titolo gratuito. I soci di cui alla lettera b) sono esenti dal pagamento della quota annuale.

5. I soci sono iscritti nel registro dei soci dell'anno solare in corso, nell'ordine cronologico di prima adesione o di rinnovo della adesione.

**Articolo 5**

**(Doveri dei soci)**

1. I soci hanno il dovere di:

a) versare la quota sociale annua;

b) osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento delle finalità statutarie;

d) partecipare alle assemblee.

**Articolo 6**

**(Diritti dei soci)**

1. Tutti i soci hanno pari diritti compresi quelli di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea. I soli soci_maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti

ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi sociali dell'Associazione; ciascun socio maggiorenne ha diritto a un voto; i soci minorenni partecipano alla assemblea senza diritto di voto.

b) usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione, nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del rendiconto annuale con facoltà di presentare eventuali osservazioni agli Organi sociali.

**Articolo 7**

**(Ammissione dei soci)**

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Presidente su domanda scritta dell'interessato, dopo il superamento del periodo di prova.

2. L'iscrizione decorre dall'inizio dell'esercizio sociale in cui la domanda è accolta.

**Articolo 8**

**(Deliberazioni e controversie)**

1. L'appartenenza all'Associazione, essendo di carattere libero e volontario, impegna i soci al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, in conformità a quanto disposto dallo Statuto.

2. La risoluzione di eventuali controversie è demandata al Collegio dei probiviri la cui decisione è definitiva.

**Articolo 9**

**(Perdita dei requisiti)**

1. La qualità di socio si perde per recesso volontario, che dovrà essere comunicato per iscritto all'Associazione, o per esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo qualora il socio venga meno ai doveri previsti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali

o arrechi danno morale e materiale all'Associazione. Contro tale decisione il socio può ricorrere alla Assemblea, la cui decisione è definitiva.

3. Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte della Associazione, non può richiedere i contributi versati e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione

**Articolo 10**

**(Organi dell'Associazione)**

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei conti e il Collegio dei probiviri.

2. I componenti degli organi sono eletti per un triennio e possono essere confermati nell'incarico dall'Assemblea, anche per più mandati.

**Articolo 11**

**(Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria compete:

a) nominare il Direttore Artistico;

b) eleggere il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Revisore dei conti e il suo supplente, nonché il Collegio dei probiviri; in sede di Assemblea, le singole Sezioni eleggono i rispettivi Capi sezione;

c) discutere e ratificare le relazioni del Presidente dell'Associazione, il rendiconto consuntivo della gestione sociale;

d) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno due terzi dei soci presenti, anche per delega, le norme di eventuali regolamenti interni dell'Associazione

e) deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione sociale dell'Associazione;

f) deliberare eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci dell'Associazione.

2. All'Assemblea straordinaria compete deliberare sullo scioglimento dell'Associazione su proposta di almeno due terzi dei soci dell'Associazione.

3. L'Assemblea ordinaria va convocata almeno una volta l'anno e in ogni caso entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria possono essere convocate, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio direttivo a maggioranza, ovvero su richiesta scritta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del revisore dei conti o di almeno un terzo dei soci. La convocazione va comunicata a tutti i soci specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in eventuale seconda convocazione, almeno otto giorni prima

4. Le Assemblee ordinarie sono convocate, di norma, nei giorni e negli orari delle prove settimanali

5. Le Assemblee straordinarie sono convocate mediante posta elettronica ovvero raccomandata postale o a mano.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7. E' ammessa la rappresentanza per delega, da conferire per iscritto, esclusivamente ad altro socio. Nessun socio può detenere deleghe in numero superiore a due.

8. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Presidente del Collegio dei probiviri.

9. Fatti salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale, ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei soci che partecipano, anche per delega, alla votazione. I soci che dichiarano di astenersi sono comunque computati ai fini del numero legale della riunione e del numero totale dei partecipanti al voto.

10. In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata e l'Assemblea, su richiesta del Presidente o di un quinto dei soci, può essere chiamata a votare la medesima una seconda volta.

11. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario della Associazione o, in sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea fra i soci presenti.

12. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci iscritti e delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Il Presidente ha la facoltà di far partecipare un notaio, in qualità di segretario, per redigere il verbale della riunione.

13. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i soci

**Articolo 12**

**(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai quattro Capi sezione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, il Revisore dei conti e i soci cui

il Consiglio abbia affidato specifici incarichi. Il Consiglio può richiedere la partecipazione alla proprie riunioni del Direttore artistico, al quale deve comunque comunicare l'ordine del giorno di tutte le riunioni.

2. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Tra l'altro gli compete:

a) deliberare sulla proposta di esclusione di uno o più soci;

b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c) stabilire l'ammontare della quota sociale annua;

d) deliberare l'adesione dell'Associazione a organismi corali federali regionali, nazionali e internazionali ed eleggere un proprio membro rappresentante presso di essi;

e) convocare le Assemblee dei soci, ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

f) formulare i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

g) deliberare il conferimento di procure sia generali che speciali;

h) redigere annualmente il rendiconto consuntivo dell'Associazione;

i) deliberare tutti gli atti ed i contratti attinenti l'attività sociale;

l) deliberare gli atti ed operazioni con enti e uffici pubblici e privati;

m) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati per statuto all'Assemblea.

o) stabilire e modificare l'indirizzo della sede sociale.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, su richiesta del Presidente o di chi lo sostituisce ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio stesso o da un terzo dei componenti ovvero dal Revisore dei conti o dal Direttore artistico. Delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei

suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni sono riportate in verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere nel libro dei verbali della assemblea e del consiglio direttivo

4. Il Consiglio può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai soci nell'interesse della Associazione.

**Articolo13**

**(Presidente)**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i propri membri. Fa parte del Consiglio direttivo, lo convoca e lo presiede. Provvede sulla ammissione dei nuovi soci in conformità all'articolo 7 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Adempie agli obblighi demandatigli dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, firma la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti inerenti a operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale preventivamente deliberati.

2. Cura, in collaborazione con il Tesoriere, la predisposizione del rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito, con tutte le attribuzioni e i poteri, dal Vicepresidente.

**Articolo 14**

**(Revisore dei conti)**

1. Il Revisore dei conti e il suo supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci anche tra persone non appartenenti alla Associazione. I compiti sono regolati dalle norme del codice civile e dalle leggi vigenti.

2. In caso di assenza o impedimento, il Revisore dei conti è sostituito, con tutte le attribuzioni e i poteri, dal Revisore dei conti supplente.

**Articolo 15**

**(Collegio dei probiviri)**

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra persone non appartenenti alla Associazione. E' suo compito dirimere, giudicando *ex bono et aequo*, tutte le controversie insorte tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Nella prima seduta il Collegio elegge un presidente fra i suoi membri.

2. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente o il Consiglio direttivo o un quinto dell'Assemblea lo richiedano

**Articolo 16**

**(Direttore artistico)**

1. Il Direttore artistico è nominato dall'Assemblea. Ha la competenza esclusiva sulla materia concernente in qualsiasi modo la preparazione musicale, vocale ed artistica del coro. Sceglie il repertorio da sottoporre, senza formalità, al Consiglio direttivo che ne riferisce all'Assemblea.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 al Direttore artistico spetta il compito di mantenere la disciplina durante le prove e i concerti, e, se del caso, di fare osservazioni in merito al comportamento di singoli cantori o del coro nel suo insieme.

3. E' inoltre compito del Direttore artistico curare la preparazione coreografica dei concerti, decidere la presentazione, stabilire la successione dei brani e curare la regia.

4. Il direttore artistico mantiene i rapporti e stipula gli accordi con i musicisti esterni che più ritiene idonei per il miglior esito dei concerti, coadiuvato negli aspetti organizzativi dal Consiglio direttivo e dal Presidente.

5. Il Direttore artistico, a suo insindacabile giudizio, esclude dalle manifestazioni quei cantori che ritenga in eccesso rispetto alle necessità del momento ovvero inidonei o insufficientemente preparati. Decide inoltre sulla non ammissione di quei cantori che non abbiano superato il periodo di prova.

6. Il Direttore artistico, quando lo ritenga opportuno, può esprimere parere preventivo sulle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio direttivo, motivandone il contenuto. Di detto parere viene dato conto motivatamente nel verbale della riunione.

**Articolo 17**

**(Segretario)**

1. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, cura l'adempimento delle disposizioni del Consiglio direttivo, che può conferirgli procure sia generali che speciali. Cura la conservazione dei libri sociali e provvede alle comunicazioni degli organi sociali ai soci.

**Articolo 18**

**(Tesoriere)**

1. Il Tesoriere è eletto dalla Assemblea tra gli appartenenti all'Associazione.

2. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote annuali e degli altri proventi che pervengano alla Associazione, cura la tenuta del registro di cassa, cura la custodia del fondo cassa nei modi deliberati dal Consiglio direttivo, collabora con il Presidente alla stesura del rendiconto annuale.

**Articolo 19**

**(Documenti associativi)**

1. I libri dell'Associazione sono:

a) il libro dei soci, distinto per anni solari, nel quale sono annotati per ciascun socio data di iscrizione, cognome e nome, qualifica nonché luogo e data di nascita;

b) il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nel quale sono scritti in originale, ovvero trascritti, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

c) il registro di cassa, contenente annotazione, in ordine cronologico, di tutte le entrate e le uscite, con espressa indicazione di data, importo, nominativo della controparte e causale della operazione.

d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri.

2. I soci possono prendere visione ogni qualvolta ne facciano richiesta del libro dei soci dell'anno in corso, nonché del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'anno in corso.

**Articolo 20**

**(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) da eventuali incrementi, sovvenzioni di enti pubblici e privati, contributi anche volontari, lasciti, donazioni e oblazioni che per qualsiasi motivo fossero acquisiti dall'Associazione;

c) da beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di rendiconto

2. La quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima per la prima volta, o di rinnovo della

adesione da parte dei soci già iscritti nel precedente anno solare, è stabilita dal Consiglio direttivo.

3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come determinato dal comma 2, e sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto essere restituito quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

**Articolo 21**

**(Rendiconto annuale)**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, dopo l'approvazione da parte del Revisore dei conti, all'Assemblea generale annuale per l'approvazione, previo invio della convocazione a ogni socio almeno otto giorni prima della riunione. Durante il predetto termine di otto giorni i documenti contabili sono a disposizione dei soci, che possono prenderne visione nel luogo e con le modalità indicati nella convocazione della Assemblea.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura.

3. L'associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e conseguenti.

**Articolo 22**

**(Scioglimento)**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 23**

**(Clausola compromissoria)**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e formasse oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in caso di mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

**Articolo 24**

**(Rinvio alla legge)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare alle vigenti disposizioni in materia di enti di cui al libro I e, in subordine, a quelle del libro V del codice civile.